

ASSOCIAZIONE ITALIANA "TEILHARD DE CHARDIN"

Verbale assemblea straordinaria

Andata nulla la prima convocazione, in data 19 ottobre 2019, alle ore 18, presso la fondazione culturale Ambrosianum, via delle Ore 3, Milano, in occasione del convegno annuale 2019 dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del nuovo Statuto e dell'adeguamento denominazione associativa, ai fini degli adempimenti richiesti dal Dlgs 03/07/2017, n° 117 (art. 101, comma 2)

La presidente in carica, dott. Annamaria Tassone Bernardi, dichiara aperta la seduta e chiama a ricoprire le funzioni di segretario, il sig. Gianluigi Nicola.

La presidente, constatato che l'assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello statuto vigente, illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal Dlgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificatamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale ODV.

La presidente apre la discussione e dopo aver dato lettura del nuovo statuto, propone di metterne in votazione il testo. Dopo breve disamina, l'assemblea procede al voto, approvando all'unanimità il nuovo statuto.

La presidente dichiara allora, approvato il nuovo statuto sociale, che dispone di conservare agli atti come "Allegato A" della presente delibera: il nuovo statuto aggiornato è quindi, a tutti gli effetti, quello che è qui allegato.

L'Assemblea dà inoltre mandato alla Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs, 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 19,15 dello stesso giorno 19-10-2019, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

G. Nicola

La Presidente

Annamaria Tassone Bernardi

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino, Ufficio Territoriale Torino I
Registrazione n° 156121 239
3 Cod. Trib.
ESENTEE
IL DIRETTORE

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"Associazione Italiana Teilhard de Chardin ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. Su iniziativa dei Signori Ferdinando Ormea, Guido Sartorio, Angelo Iacomuzzi, Carlo Felice Borla fu costituita in Torino l'"Associazione degli Amici di Teilhard de Chardin - Centro Italiano di studi e di informazioni" (Vedi Atto Costitutivo rep. n°65965 del 5/2/1964).
2. L'Associazione assume ora il nome di "Associazione Italiana Teilhard de Chardin ODV" siglabile "AITdC ODV" ed è costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.
3. La denominazione dell'ODV (Organizzazione di Volontariato) sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino, come specificato nel Regolamento Attuativo e può eleggere sedi secondarie. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri, presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
5. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11.
6. Potranno essere riconosciute dal Consiglio Direttivo, mediante sua delibera e conseguente lettera confermativa a firma della Presidenza, sezioni locali non autonome dell'ODV, costituite da gruppi di soci che ne presentino opportuna richiesta, a condizione che le sezioni rispettino integralmente lo Statuto associativo ed il Regolamento Attuativo, siano formalmente riconosciute dal Consiglio Direttivo, siano composte da almeno 6 (sei) membri iscritti, organicamente partecipanti ad un programma operativo e continuativo di attività, annualmente programmate dalla sezione, in coordinamento con gli indirizzi generali dell'ODV e preventivamente comunicate a tutto il Consiglio Direttivo e alla Presidenza.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' ODV è apolitica, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di promozione culturale (con particolare riferimento ai giovani in età scolare), ricerca, formazione e informazione, solidarietà sociale e integrazione dei popoli.

In particolare l'ODV si prefigge, in via esclusiva, lo studio e la diffusione del pensiero di Pierre Teilhard de Chardin, in collaborazione cordiale con le analoghe associazioni europee o straniere, che sono ispirate al suo pensiero e ai suoi scritti; si prefigge inoltre, di riunire tutti coloro che, intellettualmente e spiritualmente desiderano accostarsi alla sua personalità di scienziato, di filosofo e di religioso.

L' ODV intende altresì concorrere ai processi di integrazione dei popoli, delle culture e delle religioni, oltre a favorire coerenti comprensioni e integrazioni fra differenti sistemi di pensiero, di vita e di valori. Intende inoltre promuovere, a partire dagli spunti offerti dal pensiero di Pierre Teilhard de Chardin, ricerche interdisciplinari nell'ambito della Scienza e

delle Scienze umane, secondo lo spirito della "Charte européenne Teilhard de Chardin" (Strasburgo, 22 ottobre 1989).

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, come della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo.
 - lettera v) la promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non violenza.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, L'ODV intende studiare, diffondere e mantenere attuale il pensiero di Pierre Teilhard de Chardin, organizzando convegni e dibattiti, presentazione di libri, week end di spiritualità o ritiri spirituali a tema; studi e ricerche, anche tramite una attività editoriale con la pubblicazione di una rivista quadrimestrale di studi teilhardiani.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs.n.117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere solo rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato, per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii..
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- 11
- Una facciata 1110 me
- a. Versamenti effettuati nel corso della sua storia dagli associati, mancando un fondo di dotazione iniziale.
- b. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- c. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- d. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs.n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 nel D.lgs.n. 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs.n. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Maggio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs.n. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a 7 (sette)), che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto, ad osservare il Regolamento Attuativo approvato dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei soci, è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. La qualità di Socio, che è intrasmissibile, si perde:
- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV e che ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto notifica della volontà di recesso.
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, quando siano trascorsi 120 (centoventi) giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV, sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
- a) I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi o di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
- b) I soci sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Attuativo e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
- a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Vice Presidente Vicario;
 - e. Il Tesoriere.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone di voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati, nelle associazioni con meno di 500 (cinquecento) soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato, che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto, oppure da almeno 3 (tre) Consiglieri.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 30 (trenta) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto entro 7 (sette) giorni, dal segretario dell'Assemblea appositamente eletto, e poi sottoscritto dal segretario - verbalista e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017, il bilancio preventivo e la relazione di attività;
- b. delinea, discute ed approva gli indirizzi generali di attività dell'ODV;
- c. elegge tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li può revocare;
- d. elegge il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Tesoriere
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, sostituzione proposta e deliberata dal Consiglio Direttivo stesso, il quale avrà provveduto a tal fine, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i. delibera sull'esclusione dei soci;
- j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- k. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie per realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa.
- l. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 e 7 dello Statuto.
- m. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite entro 7 (sette) giorni, nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) fino ad un massimo di 13 (tredici) Consiglieri, compresi il Presidente e il Vice Presidente Vicario, scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature, per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

- 11
3. Ogni Sezione locale riconosciuta ha diritto ad esprimere un proprio rappresentante, operativo secondo quanto previsto, anche in ordine alle modalità di voto in Consiglio Direttivo, dal Regolamento Attuativo allegato a questo Statuto. A tal fine potranno avvenire in sede locale, prima dell'Assemblea Generale, le nomine dei rappresentanti di ciascuna Sezione.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione, va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga mediante una nuova elezione.
6. Nel caso in cui decada, per i motivi esposti al precedente art. 5, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017, il bilancio preventivo e la relazione di attività;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. può attribuire specifiche funzioni e responsabilità ai componenti del Consiglio.
 - e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - g. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - h. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 e 7 dello Statuto;
 - i. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite, che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - j. approva l'eventuale Regolamento Attuativo e le sue variazioni;
 - k. può compiere tutti gli atti necessari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - l. ha facoltà di costituire Comitati tecnici, secondo quanto previsto dall'art. 15, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti associativi.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o, ancora, in assenza di quest'ultimo, da un suo membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo stesso.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni semestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 5 (cinque) componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 30 (trenta) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di

Giuseppe Tamburini
Francesco Bruna
Antonio Mancuso

M
A
M

preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e resi disponibili ai consiglieri entro 3 (tre) giorni dalla conclusione di ciascuna seduta del Consiglio Direttivo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
3. Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV, su opportuna delibera del Consiglio Direttivo; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci. Promuove la riforma dello Statuto e del Regolamento Attuativo, ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente, di concerto con il Tesoriere cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea corredandoli di idonee relazioni.
5. In caso di assenza o impedimento o di dimissioni, le sue funzioni spettano al Vice Presidente Vicario, a tutti gli effetti; in mancanza anche di questi, si procederà ad una nuova elezione del solo Presidente o, se necessario, anche del Vice Presidente Vicario.
6. Al Presidente dell'ODV compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione e la ratifica del suo operato. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile, o tramite consultazione telematica, avendo cura, in questo caso, di avvisare i Consiglieri a mezzo lista di distribuzione mail, spedita a tutti loro, nello stesso giorno e nello stesso orario.
7. Le risposte e le scelte, motivate ed ufficiali, dei singoli Consiglieri alla consultazione telematica, vanno formulate entro 3 (tre) giorni dall'arrivo della mail di consultazione e debbono essere obbligatoriamente condivise in circolarità ed in contemporanea, tanto per l'avviso inviato, quanto per le risposte, con tutti i membri del Consiglio Direttivo, pena la decadenza di ogni decisione assunta in questo caso di urgenza dal Presidente, il quale avrà provveduto a raccogliere e sintetizzare le risposte e a comunicare in circolarità, a tutti i Consiglieri, la decisione a maggioranza del Consiglio.
8. Procedura analoga deve essere seguita anche per le comunicazioni ordinarie tra i membri del Consiglio Direttivo, quando sia necessario l'uso di mezzi telematici.

Guuseppe
Matteo - G. Nicola
Tamburini
Mancini
Luna/Paula Moke Gruppe

Francesca Bruni

Forino

+

Art. 14

Il Presidente onorario

1. Il Presidente uscente può essere nominato, da parte del Consiglio Direttivo, Presidente Onorario, per riconosciuti ed importanti meriti acquisiti nell'attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, ha tutti i diritti e doveri previsti dallo Statuto dell'ODV per gli altri soci ed il Consiglio Direttivo può deliberare di delegarlo a funzioni di particolare interesse, mentre, allo stesso modo, può, eventualmente, ritirargli la delega.

Art. 15

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle sole attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici, temporanei e non retribuiti, con funzione consultiva, in merito ad iniziative che l'ODV intende promuovere: a tali Comitati tecnici possono appartenere gli associati o esperti anche non soci, allo scopo nominati, per studiare la definizione e la realizzazione concreta di quegli specifici programmi e progetti, ritenuti necessari all'attività dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo si occupa di stabilire gli ambiti di azione e le linee di intervento del singolo Comitato tecnico, ne nomina i componenti ed il coordinatore, mentre mantiene il diritto di deciderne lo scioglimento.
3. Il Consiglio Direttivo, sulla base delle proposte dei Comitati tecnici di volta in volta costituiti, decide come procedere all'attuazione delle iniziative, avvalendosi, se necessario, anche di operatori esterni specializzati e retribuiti.

Art. 16

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si

intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Anna Maria Caracciolo

Giandomenico Nicola

Luca e Lucilla

Molue Simplicia

Matteo Tamburini

Giuseppe Boni

Andrea

Patrizia

Nimera Damasci

Francesca Brana

Vincenzo